



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”, e, in particolare, l’articolo 15, che prevede un credito d’imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO l’articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che “*con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per*





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza”;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 gennaio 2018, recante "Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive", e successive modificazioni;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR");

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*", e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*";





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante “*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, rep. 3373, recante “Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni”, e successive modificazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 luglio 2024, n. 225, recante “*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

RITENUTO necessario modificare il sopra citato decreto del 10 luglio 2024, n. 225, al fine di adeguarlo all’attuale contesto di riferimento per il settore cinematografico e audiovisivo;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SENTITO il Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, del 10 luglio 2024, n. 225

1. Al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 10 luglio 2024, n. 225, recante *“Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. l'art. 1, comma 3, lett. j. è eliminato;
- b. all'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: *“8. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione del titolo dell'opera a cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo.”*;
- c. all'art. 4, comma 3, lett. c., la parola *“film”* è sostituita dalla parola *“opere”* e le parole *“stati dichiarati”* sono sostituite con le parole *“state dichiarate”*;
- d. all'art. 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: *“9. Il produttore beneficiario dei crediti di imposta di cui al presente decreto è tenuto a reinvestire una quota dei proventi dell'opera, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, e comunque solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera, entro cinque anni dalla data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d'imposta.
10. L'obbligo di reinvestimento deve essere adempiuto nello sviluppo, nella produzione o nella distribuzione in Italia e all'estero di una o più nuove opere difficili di cui all'articolo 4, comma 3, e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto direttoriale di cui all'art. 38, comma 1.”*;
- e. all'art. 9, comma 1, le parole *“riconoscimento del”* sono eliminate;
- f. all'art. 12, comma 1, dopo la parola *“cinematografiche”* sono aggiunte le seguenti *“di finzione”*;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- g. all'art. 12, comma 1, lett. a., all'art. 16, comma 1, lett. a., all'art. 20, comma 1, lett. a., all'art. 23, comma 1, lett. a., all'art. 27, comma 1, lett. a., e all'art. 30, comma 1, lett. a., le parole *“con risorse di origine privata”* sono eliminate;
- h. all'art. 12, comma 1, lett. b., la parola *“primaria”* è sostituita dalla parola *“una”*, il periodo *“, come definita all'art. 1, comma 3, lett. j)”* è eliminato e dopo le parole *“Tale accordo”* sono inserite le seguenti: *“, presentato e verificato in sede di richiesta definitiva,”*;
- i. all'art. 12, comma 1, lett. b., n. 1, le parole *“per le opere con un costo superiore a euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore a euro 300.000 e la previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 2.100 proiezioni in almeno 100 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18,30 – 21,30”* sono sostituite dalle seguenti *“per le opere con un costo complessivo di produzione superiore ad euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore ad euro 300.000 e la previsione, entro due settimane dalla prima uscita, di almeno 600 proiezioni in almeno 80 sale cinematografiche con una proiezione almeno nella fascia oraria 18,30-21,30”*;
- j. all'art. 12, comma 1, lett. b., n. 2, le parole *“per le opere con un costo inferiore o pari a euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore a euro 90.000 e la previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 980 proiezioni in almeno 70 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18,30 – 21,30”* sono sostituite dalle seguenti *“per le opere con un costo complessivo di produzione inferiore o pari ad euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore ad euro 90.000 e la previsione, entro due settimane dalla prima uscita, di almeno 300 proiezioni in almeno 50 sale cinematografiche”*;
- k. all'art. 12, comma 2, punto i., le parole *“e la previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 2.100 proiezioni in almeno 100 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18,30 – 21,30”* sono sostituite dalle seguenti *“e la previsione, entro due settimane dalla prima uscita, di almeno 300 proiezioni in almeno 50 sale cinematografiche con una proiezione almeno nella fascia oraria 18,30-21,30”* e al punto ii., dopo la parola *“240”* sono aggiunte le seguenti *“in un numero di sale cinematografiche non inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, della legge n. 220 del 2016”*;
- l. all'art. 13, comma 2, dopo la parola *“impresa”* sono aggiunte le seguenti *“indipendente e qualificabile come europea”* e dopo le parole *“lettera k),”* sono aggiunte le seguenti *“punti 1) e 3),”*;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- m. all'art. 15, comma 1, lett. b., dopo la parola "203" sono aggiunte le seguenti "ovvero non oltre il termine di 180 giorni dalla prima diffusione al pubblico";
- n. l'art. 16, comma 4, lett. b., n. 3), l'art. 17, comma 1, lett. d., n. 1), l'art. 20, comma 4, lett. b., n. 3), l'art. 20, comma 4, lett. c. n. 3), l'art. 23, comma 4, lett. b., n. 3) e l'art. 23, comma 4, lett. c., n. 3), sono sostituiti dal seguente: *"in caso di prioritario sfruttamento di uno o più dei diritti free tv, FVoD, AVoD in Italia dell'opera, il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti SVoD, e la totalità dei diritti TVoD e pay-tv, con un holdback di massimo 6 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione dell'opera"*;
- o. l'art. 16, comma 4, lett. b., n. 4), l'art. 17, comma 1, lett. d., n. 2), l'art. 20, comma 4, lett. b., n. 4), l'art. 20, comma 4, lett. c., n. 4), l'art. 23, comma 4, lett. b., n. 4) e l'art. 23, comma 4, lett. c., n. 4), sono sostituiti dal seguente *"in caso di prioritario sfruttamento di uno o più dei diritti pay tv, SVoD, TVoD, dell'opera, il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, i diritti free tv e i relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv, con un holdback di massimo 18 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione dell'opera"*;
- p. l'art. 16, comma 5, lett. b., l'art. 20, comma 5, lett. b. e l'art. 23, comma 5, lett. b. sono sostituiti dal seguente *"per le opere in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto:*
- 1) *la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione in favore del fornitore di servizi di media audiovisivi, a condizione che sia previsto un termine non superiore a 90 giorni, a decorrere dalla ricezione della proposta scritta del produttore, per formalizzare l'accordo, pena la perdita del diritto;*
- 2) *nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia contribuito alla maggior parte dell'investimento connesso allo sviluppo dell'opera, la previsione negoziale di una clausola di diritto di opzione, opportunamente valorizzata, in favore del fornitore di servizi di media audiovisivi, a condizione che sia previsto un termine per il suo esercizio non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio della stagione precedente in caso di opere seriali"*;
- q. all'art. 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma *"7. Il decreto di cui all'art. 38, comma 1, può prevedere ulteriori disposizioni applicative e integrative delle disposizioni di cui al presente articolo."*;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- r. all'art. 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma “4. *Il decreto di cui all'art. 38, comma 1, può prevedere ulteriori disposizioni applicative e integrative delle disposizioni di cui al presente articolo.*”;
- s. all'art. 19, comma 1, lett. c., le parole “*copia campione*” sono sostituite dalle seguenti: “*richiesta stessa*”;
- t. all'art. 20, comma 1, lett. b., n. 1), dopo la parola “*vincolante*” sono inserite le seguenti: “, *presentato e verificato in sede di richiesta definitiva,*”, la parola “*primaria*” è eliminata, il periodo “, *come definita all'art. 1, comma 3, lett. j), ovvero con società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di documentari,*” è eliminato e la parola “*aventi*” è sostituita da “*avente*”;
- u. all'art. 20, comma 4, lett. a, e all'art. 23, comma 4, lett. a., le parole “*3 e 4*” sono sostituite da “*4 e 5*”;
- v. all'art. 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma “6. *Il decreto di cui all'art. 38, comma 1, può prevedere ulteriori disposizioni applicative e integrative delle disposizioni di cui al presente articolo.*”;
- w. all'art. 23, comma 1, lett. b., n. 1, dopo la parola “*vincolante*” sono inserite le seguenti: “, *presentato e verificato in sede di richiesta definitiva,*”, la parola “*primaria*” è sostituita dalla parola “*una*”, il periodo “, *come definita all'art. 1, comma 3, lett. j), ovvero con società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di opere di animazione,*” è eliminato e la parola “*aventi*” è sostituita da “*avente*”;
- x. all'art. 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma “9. *Il decreto di cui all'art. 38, comma 1, può prevedere ulteriori disposizioni applicative e integrative delle disposizioni di cui al presente articolo.*”;
- y. all'art. 27, comma 1, lett. b., n. 1, dopo la parola “*vincolante*” sono inserite le seguenti: “, *presentato e verificato in sede di richiesta definitiva,*”, la parola “*primaria*” è eliminata, il periodo “, *come definita all'art. 1, comma 3, lett. j), ovvero con società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di cortometraggi,*” è eliminato e la parola “*aventi*” è sostituita da “*avente*”;
- z. all'art. 36, comma 7, le parole “*comma 7*” sono sostituite dalle seguenti “*comma 6*” e, alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole “*ovvero, di ogni altra impresa che rientri nel concetto di “parte correlata” previsto dal principio contabile internazionale n. 24 di cui al Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione*”;
- aa. all'art. 36, in fine, è aggiunto il seguente comma “9. *Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento di cui all'art. 7, comma 9, preclude al produttore, nonché a ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali*





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- rappresentanti dell'impresa inadempiente, la possibilità di richiedere il credito di imposta per altre opere audiovisive per cinque anni dalla scadenza del termine dell'obbligo di reinvestimento.”;*
- bb. all'art. 37, comma 1, all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole *“Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 38 del presente decreto,”;*
- cc. all'art. 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
- “4. Il decreto di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, si applica per le opere per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alternativamente:*
- a. siano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero con distributori cinematografici;*
- b. siano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese ovvero il cinquanta per cento delle giornate di lavorazione”;*
- dd. nelle “Definizioni dei diritti” contenute nella Tabella C allegata al decreto, alla voce 1.d - Subscription Video On Demand (Diritti SVOD), alla fine del periodo sono eliminate le seguenti parole *“per la fruizione di più programmi”;*
- ee. nelle “Definizioni dei diritti” contenute nella Tabella C allegata al decreto, la voce *“1.e - Free Video On Demand (Diritti FVOD): si intendono i diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l'accesso alla copia digitale dell'Opera con (Diritti Advertising Video On Demand - Diritti AVOD) o senza la possibilità di supportare detto accesso attraverso la vendita di spazi commerciali;”* è sostituita dalla seguente:
- “1.e.1 - Free Video On Demand (Diritti FVOD): si intendono i diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l'accesso alla copia digitale dell'Opera senza la possibilità di supportare detto accesso attraverso la vendita di spazi commerciali;*
- 1.e.2 - Advertising Video On Demand (Diritti AVOD): si intendono i diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l'accesso alla copia digitale dell'Opera con la possibilità di supportare detto accesso attraverso la vendita di spazi commerciali;”.*

Articolo 2

Modalità di pubblicazione

1. A seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto del 10 luglio 2024, n. 225, come modificato dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della Direzione generale Cinema e audiovisivo.





IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**

